PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

9.3.2006 PE 370.168v01-00

EMENDAMENTI 44-65

Progetto di relazione **(PE 368.063v02-00)**
di Barbara Kudrycka
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

Proposta di decisione (COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 44
Considerando 7 bis (nuovo)

	(7 bis) Le organizzazioni non governative di aiuto per i rifugiati e i richiedenti asilo svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'offerta di servizi ai richiedenti asilo e ai rifugiati nei settori dell'accoglienza, dell'integrazione e del rimpatrio volontario. L'impegno attivo delle organizzazioni non governative strutturate a livello europeo è essenziale allo sviluppo e all'attuazione di politiche, programmi e progetti efficaci e coerenti.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento prende in considerazione l'importanza del ruolo delle organizzazioni non governative di aiuto ai rifugiati e ai richiedenti asilo.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 45
Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) Nell'applicare la presente decisione è necessario realizzare sforzi specifici per tenere conto delle esigenze delle persone vulnerabili, quali i fanciulli ai sensi dell'articolo primo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i bambini non accompagnati, i giovani maggiorenni a carico, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con bambini, le persone che hanno subito torture o sono state oggetto della tratta di esseri umani o di stupri o di qualunque altra forma grave di violenza psicologica, fisica o sessuale, nonché le persone che necessitano cure mediche cui non possono accedere nei propri paesi d'origine.

Or. fr

Motivazione

Le persone vulnerabili hanno esigenze loro proprie, ragion per cui è opportuno concedere loro un'attenzione particolare.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 46
Considerando 9

(9) Ad integrazione delle disposizioni del Fondo europeo per il rimpatrio, è necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettono ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino ***di decidere in piena conoscenza di causa*** di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine.	(9) Ad integrazione delle disposizioni del Fondo europeo per il rimpatrio, è necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettono ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine***, e di farlo in piena conoscenza di causa, in condizioni di sicurezza soddisfacenti e nel rispetto della loro dignità.***

Or. fr

Motivazione

Il carattere volontario del rimpatrio è fondamentale, e tale rimpatrio deve aver luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 47
Considerando 10 bis (nuovo)

	(10 bis) Gli Stati candidati possono trovarsi nella necessità immediata di un'assistenza finanziaria che li aiuti a coprire le spese connesse ad un afflusso massiccio di rifugiati quale definito nella direttiva 2001/55/CE del Consiglio. Qualora uno Stato candidato lo richieda, si dovrebbe pertanto erogare un finanziamento anticipato non appena ricevuta la domanda, subordinatamente alla disponibilità delle risorse di bilancio.

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 48
Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) È opportuno consentire che le decisioni in materia di risorse finanziarie specifiche siano adottate tempestivamente e che tali risorse siano mobilizzate il più rapidamente possibile. Le procedure amministrative dovrebbero essere adeguate in conformità e limitate al minimo strettamente necessario. A tale scopo il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002.

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 49
Considerando 10 quater (nuovo)

(10 quater) I meccanismi di erogazione e utilizzazione delle sovvenzioni ai sensi della presente decisione dovrebbero riflettere l'urgenza della situazione. È pertanto opportuno stabilire una scadenza per l'utilizzazione dell'assistenza finanziaria concessa.

Or. en

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 50
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

c) rimpatrio volontario delle persone di cui all'articolo 6, *paragrafo 1, punti* 1, 2 e 4, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità, ***e delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto 3, qualora tali persone non abbiano ricevuto una risposta negativa alla loro richiesta di protezione internazionale***.	c) rimpatrio volontario delle persone di cui all'articolo 6, *paragrafo 1, punti* 1, 2 e 4, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità.

Or. fr

Motivazione

Il rischio è che qui i richiedenti asilo si vedano incoraggiati a rientrare nei rispettivi paesi, mentre l'attenzione dovrebbe concentrarsi sull'efficacia dell'esame della loro domanda.

Emendamento presentato da Giusto Catania e Kyriacos Triantaphyllides

Emendamento 51
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a) le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio;	a) le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio; ***in nessun caso il Fondo può finanziare centri di detenzione amministrativa al di fuori del territorio dell'Unione europea;***

Or. en

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 52
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a) le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio;	a) le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio ***che non siano allocati nei centri di detenzione amministrativa per immigrati irregolari***;

Or. it

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 53
Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

b) l'informazione relativa alla situazione nei paesi o nelle regioni d'origine ***o della precedente residenza abituale***;	b) l'informazione relativa alla situazione nei paesi o nelle regioni d'origine;

Or. fr

Motivazione

La situazione nel paese della precedente residenza abituale non riguarda il rimpatrio volontario dei rifugiati, che concerne esclusivamente il paese o, eventualmente, la regione d'origine.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 54
Articolo 3, paragrafo 6

6. Le azioni tengono conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i ***minori***, ***i minori*** non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con ***figli minori***, ***e*** le persone che hanno subito torture, stupri o ***altre forme gravi*** di violenza psicologica, fisica o sessuale.	6. Le azioni tengono conto ***dei problemi connessi al genere, dell'interesse superiore del fanciullo nonché*** della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i ***fanciulli ai sensi dell'articolo primo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i bambini*** non accompagnati***, i giovani maggiorenni a carico***, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con ***bambini***, le persone che hanno subito torture***, che sono state oggetto della tratta di esseri umani o di*** stupri o ***di qualunque altra forma grave*** di violenza psicologica, fisica o sessuale ***nonché le persone che necessitano di cure mediche cui non possono accedere nei propri paesi d'origine***.

Or. fr

Motivazione

Le persone vulnerabili hanno esigenze particolari, ragion per cui le azioni devono tenere conto dei loro problemi. L'emendamento precisa e amplia la categoria delle persone vulnerabili.

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 55
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

d) sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e sugli altri aspetti ***del Fondo***, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata;	d) sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e sugli altri aspetti ***delle politiche in materia di asilo***, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata ***e la cooperazione a livello nazionale tra i principali interessati, come il grande pubblico, le autorità locali e regionali, le associazioni di rifugiati, i gruppi di volontari, le parti sociali e la società civile nel suo complesso***;

Or. en

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 56
Articolo 4, paragrafo 2, lettera f bis (nuova)

	f bis) offrire, alle reti che raggruppano organizzazioni non governative di aiuto per i rifugiati e i richiedenti asilo situate in almeno dieci Stati membri, un sostegno strutturale destinato ad agevolare gli scambi di esperienze e di buone prassi e a garantire che lo sviluppo della politica in materia di asilo e la pratica comunitaria tengano conto dell'esperienza delle organizzazioni non governative e degli interessi dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

Or. fr

Motivazione

È essenziale che il Fondo serva a sostenere le organizzazioni non governative di aiuto ai rifugiati e ai richiedenti asilo.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 57

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) l'accoglienza e l'alloggio;	a) l'accoglienza e l'alloggio ***in strutture estranee ai centri di detenzione amministrativa previsti per immigrati irregolari***;

Or. it

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 58
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

Domande

Il prima possibile, e in ogni caso non più tardi di dieci settimane a decorrere all'inizio dell'afflusso massiccio di rifugiati, uno Stato ammissibile può presentare alla Commissione una domanda di assistenza a carico del Fondo, fornendo tutte le informazioni disponibili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad impedire che ogni anno gli stanziamenti di bilancio debbano rimanere disponibili in bilancio senza che ne sia garantita l'utilizzazione e assorbendo intanto il margine esistente nella nuova rubrica 3A. È preferibile finanziare tali misure al di fuori delle rubriche delle prospettive finanziarie, seguendo il modello del Fondo di solidarietà (regolamento n. 2012/2002/CE del Consiglio dell'11 novembre 2002, GU L 311 del 14.11.2002, e proposta di riforma COM(2005)0108 del 6 aprile 2005).

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 59
Articolo 5 ter (nuovo)

Articolo 5 ter

Finanziamento anticipato

Non appena ricevuta la domanda di cui all'articolo 5 bis, la Commissione può, subordinatamente alla disponibilità delle risorse di bilancio, adottare una decisione con cui concede un finanziamento anticipato per le operazioni ammissibili più urgenti, nonché erogare senza indugio allo Stato interessato il finanziamento anticipato in un'unica rata.

Tale disposizione si applica esclusivamente qualora la domanda contenga una richiesta esplicita di finanziamento anticipato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad impedire che ogni anno gli stanziamenti di bilancio debbano rimanere disponibili in bilancio senza che ne sia garantita l'utilizzazione e assorbendo intanto il margine esistente nella nuova rubrica 3A. È preferibile finanziare tali misure al di fuori delle rubriche delle prospettive finanziarie, seguendo il modello del Fondo di solidarietà (regolamento n. 2012/2002/CE del Consiglio dell'11 novembre 2002, GU L 311 del 14.11.2002, e proposta di riforma COM(2005)0108 del 6 aprile 2005).

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 60
Articolo 5 quater (nuovo)

Articolo 5 quater

Procedura di bilancio

1. Qualora la Commissione abbia concluso che è opportuno concedere un'assistenza finanziaria a carico del Fondo, essa presenta all'autorità di bilancio le proposte necessarie per autorizzare gli stanziamenti corrispondenti all'importo definito a norma dell'articolo 22.

	2. Una volta che gli stanziamenti sono resi disponibili dall'autorità di bilancio, la Commissione adotta una decisione di concessione, tenendo presente gli eventuali finanziamenti anticipati erogati ai sensi dell'articolo 5 ter.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad impedire che ogni anno gli stanziamenti di bilancio debbano rimanere disponibili in bilancio senza che ne sia garantita l'utilizzazione e assorbendo intanto il margine esistente nella nuova rubrica 3A. È preferibile finanziare tali misure al di fuori delle rubriche delle prospettive finanziarie, seguendo il modello del Fondo di solidarietà (regolamento n. 2012/2002/CE del Consiglio dell'11 novembre 2002, GU L 311 del 14.11.2002, e proposta di riforma COM(2005)0108 del 6 aprile 2005).

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 61
Articolo 6, paragrafo 2

2. Per “cittadino di un paese terzo” si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.	2. Per “cittadino di un paese terzo” si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato ***e che non sia apolide***.

Or. en

Motivazione

Ai fini della presente decisione, i gruppi target comprendono le seguenti categorie citate all'articolo 6, paragrafo 1: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE. Pertanto, ai fini della presente decisione, la nozione di "cittadino di un paese terzo" non può comprendere la categoria "apolide".

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 62
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b) ogni altro organismo appropriato che rappresenti la società civile, le organizzazioni non governative, ***inclusi*** i partner sociali.	b) ogni altro organismo appropriato che rappresenti la società civile, le organizzazioni non governative, ***in particolare le organizzazioni di aiuto ai rifugiati e ai richiedenti asilo, e*** i partner sociali.

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni di aiuto ai rifugiati e ai richiedenti asilo sono attori fondamentali, che occorre tenere in considerazione nell'organizzazione di partenariati.

Emendamento presentato da Rosa Díez González, Antonio Masip Hidalgo e Javier Moreno Sánchez

Emendamento 63
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

	b bis) al numero delle persone contemplate all'articolo 5 e registrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 10% del loro volume.

Or. es

Motivazione

Si ritiene opportuno che uno dei criteri di ripartizione annuale delle risorse sia il numero delle persone beneficiarie delle misure d'urgenza.

Emendamento presentato da Rosa Díez González, Antonio Masip Hidalgo e Javier Moreno Sánchez

Emendamento 64
Articolo 14, paragrafo 4

4. Gli Stati membri forniscono i dati necessari quando non sono disponibili le statistiche di cui al paragrafo 3.	4. Gli Stati membri forniscono i dati necessari quando non sono disponibili le statistiche di cui al paragrafo 3***, basandosi sui medesimi criteri di definizione dei gruppi target***.

Or. es

Motivazione

Alcuni Stati membri distinguono giuridicamente tra i richiedenti asilo e gli immigrati irregolari – due situazioni che altri Stati membri invece riuniscono in un unico dato. Ciò determina una ripartizione diseguale delle risorse.

Emendamento presentato da Giusto Catania e Kyriacos Triantaphyllides

Emendamento 65
Articolo 35, paragrafo 4, trattino 1

– l'IVA;	– l'IVA***, tranne quando sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso degli aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati membri. L'IVA in qualche modo recuperabile non può essere considerata una spesa ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario dell'aiuto.*** ***Qualora il beneficiario finale o il singolo destinatario siano soggetti ad un regime forfetario ai sensi del capo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA, l'IVA versata è considerata recuperabile.***

Or. en

Motivazione

L'IVA dovrebbe essere considerata una spesa ammissibile ai fini dell'aiuto concesso dal Fondo solo qualora non sia recuperata dagli Stati membri e debba essere versata dal

beneficiario finale.